

dovevano quindi spettare originariamente all'organismo dal quale si distaccarono. La curia ducale è invece espressione dei poteri giurisdizionali propri del doge: le sue decisioni dovevano apparire come manifestazioni della volontà ducale. Per ciò fu unica, nonostante la diversità delle materie. In essa si fondevano indistinte la giurisdizione civile e la penale, entro i limiti prima riconosciuti al doge, data la concomitanza di giurisdizioni popolari e locali.

Se nella curia del doge sia stata riassorbita la giurisdizione della capitale, e se i componenti di essa possano riconnettersi con gli antichi tribuni ⁽¹⁾, è questione che si può ben porre: non è escluso che una giurisdizione in origine locale, data la supremazia di Rialto sulle altre terre del dogado, si sia mutata in una giurisdizione che potremmo quasi dire statale. Ma l'indole sua mutò quando fu formata da giudici che non ebbero più la propria autorità da una elezione popolare, bensì dalla scelta del doge. Pure, in un primo momento, la curia ducale fu certamente composta con elementi che venivano scelti via via, secondo le cause e le contingenze esterne ⁽²⁾. Soltanto verso il Mille la *curia ducis* raggiunse uno stabile assetto con elementi ad essa durevolmente legati: troviamo fin da allora persone che conservano a vita il titolo di *iudices*, benchè nel fatto nulla faccia credere che partecipassero senza intermittenza alla curia ducale. Si direbbe che costituissero un ceto entro il quale il doge doveva scegliere i componenti della sua curia, quantunque non si abbiano indizi, che esse raccolte in corpo, formassero un collegio che possa paragonarsi alla *advocatio* fiorentina. Per altro, nella seconda metà del secolo decimosecondo, il loro numero variabile prima, si fissò a tre: la determinazione del numero, se non fu contemporanea alla creazione di quel vincolo durevole a cui si è precedentemente alluso, dovette essere in relazione con altre riforme, che riguardavano la composizione della curia, sottraendola all'arbitrio del doge. Già da più secoli aveva potuto resistere inalterata, soddisfacendo da sola alle necessità che aveva l'amministrazione della giustizia entro i confini del dogado. Or qui resta a vedere come regolasse allora l'esercizio delle sue mansioni, donde traesse i criteri per le sue definizioni e, in altri termini, qual fosse e come costituito il diritto con che i Veneziani ebbero a disciplinare le proprie relazioni nell'età di mezzo. Si ebbero o non si ebbero leggi? E se si ebbero, quale ne fu l'estensione e l'efficacia?

Le favole, tessute da eruditi recenti intorno alle origini di Venezia, fanno dei presunti fondatori della città altrettanti legislatori; ma non mette conto di riferire o discutere i dati fantastici offerti da quegli scrittori. Se non che non sono quelle favole soltanto che sviarono dalla verità, ma anche talune interpretazioni non troppo rigorose di testimonianze offerte da cronache o documenti. Non può credersi, per esempio, che il doge Marcello (717-726) abbia dato a Venezia buone e chiare leggi, quando Venezia riceveva ancora leggi da Bisanzio ⁽³⁾. Leone e Costantino, gl'imperatori iconoclasti, governavano da Costantinopoli le elezioni del metropolita gradense ⁽⁴⁾ e, ancor dopo l'assalto di Pipino, tra gli anni 814 e 820, nel territorio ducale era riconosciuta la legge con la quale Leone V vietava il commercio con la Siria e l'Egitto ⁽⁵⁾; che fossero quindi in vigore le leggi bizantine è fuori di dubbio. La legislazione imperiale non escludeva certo la possibilità di editti della magistratura provinciale, ma non ne pos-

(1) ROBERTI, *Le magistr. giudiz.* cit., vol. I, pagg. 9, 10.

(2) E. BESTA, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1200*, in « Scritti storici in memoria di Giovanni Monticolo », Venezia, 1915, pag. 255.

(3) SANDI, *Principii di st. civ. d. repubbl. di Venezia ecc.*, Venezia, 1755, L. I, c. VIII.

(4) E. BESTA, *Un sigillo inedito di Leone I isaurico*, in « Studi in onore di Carlo Fadda », Napoli, 1906.

(5) FIASTRI, op. cit., pag. 17 segg.